



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA ex art. 50 comma 1, lett. b)
del d.lgs. 36/2023**

**AFFIDAMENTO DELL'INIZIATIVA "LA SCUOLA E' DI
TUTTI - NATALE 2025" - CARTE PREPAGATE DA
DESTINARE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE
SCOLASTICO A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA**

Milano



Comune
di Milano

SEZIONE 1

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nel preventivo presentato.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

- | | |
|------------------------------|---|
| ➤ <i>Amministrazione</i> | Comune di Milano – Stazione Appaltante; |
| ➤ <i>Affidatario</i> | l'Operatore Economico Esecutore del servizio; |
| ➤ <i>Capitolato Speciale</i> | il presente documento; |
| ➤ <i>Contratto</i> | il contratto tra l'Amministrazione e l'Affidatario; |
| ➤ <i>Prestazione</i> | il servizio oggetto del presente documento |
| ➤ <i>Codice</i> | Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36; |
| ➤ <i>RUP</i> | Responsabile Unico del Progetto; |

ART. 1.3 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura di carte prepagate per l'attuazione dell'iniziativa denominata “La scuola è di tutti – Natale 2025” – consistente nella fornitura di carte prepagate da destinare all'acquisto di materiale scolastico a sostegno della didattica, in esecuzione della Delibera di Giunta municipale n. 65, approvata in data 29 aprile 2025.

ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Le carte prepagate dovranno preferibilmente essere personalizzate con il logo del Comune di Milano o del Municipio 6. Le carte dovranno avere una validità minima di 12 mesi, a partire dalla data di emissione o di attivazione.

ART. 1.5 – IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

L'aggiudicazione della fornitura viene effettuata secondo il criterio del ribasso di offerta. La cifra complessivamente stanziata dal Municipio 6 per l'acquisizione delle carte prepagate è pari a € 30.000,00 (trentamila,00) IVA ed ogni altro onere incluso. Qualora l'operazione non fosse imponibile ai fini IVA si potrà procedere all'impiego dell'intero importo di € 30.000,00

Milano



Comune
di Milano

(trentamila,00) per l'acquisto di carte prepagate, compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la materia.

Le somme poste a base di gara sono da intendersi comprensive di ogni onere.

ART. 1.6 – ONERI

Sono a carico dell'Affidatario tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato ed i relativi oneri, in particolare:

- oneri dei professionisti impegnati, eventuali oneri Siae, Enpals e di ogni altro onere previdenziale e assistenziale;
- fornire la certificazione di agibilità Inps comprovante l'avvenuto versamento dei contributi
- ogni genere di permesso e/o autorizzazione;
- ogni altra spesa inerente all'iniziativa che sia dovuta per legge o regolamento;
- dovranno, altresì, essere acquisite tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in relazione alle attività di specie

Nessun onere sarà a carico dell'Amministrazione.

SEZIONE 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato Speciale e relativi allegati;
- il patto di integrità.

ART. 2.2 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
2. L'Affidatario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare l'Affidatario accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del capitolato Speciale: artt. 3.4 Cause sopravvenute – sospensione) – 6.3 (recesso) (inserire eventuali altri articoli contenenti clausole vessatorie)
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano

Milano



Comune
di Milano

applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

4. Il Comune di Milano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità.
- Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.
- Il Comune di Milano verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti
5. L'Affidatario è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").
- Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dall'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di misure ritorsive eventualmente subite.
- I subappaltatori e i subcontraenti, relativamente ai contratti afferenti l'esecuzione dell'appalto, sono tenuti a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").
- L'ottemperanza agli adempimenti sopra riportati dovrà essere documentata dall'operatore economico alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella dei contratti di cui al precedente comma.

ART. 2.3 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato ai sensi degli artt. 18 e 55 del D.lgs. 36/2023. Il contratto si intende stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con apposito scambio di lettere anche tramite posta certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato. Il contratto è immediatamente efficace.

L'Affidatario assolve, una tantum, al pagamento dell'imposta di bollo in proporzione al valore del contratto ai sensi dell'art. 18 co. 10 e all'All. 1.4 al Codice dei Contratti Pubblici.

Milano



Comune
di Milano

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 2.4 - PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'AFFIDATARIO

Nel caso di procedure di insolvenza dell'Affidatario si applica la disciplina prevista dall'art. 124 del Codice dei Contratti.

SEZIONE 3 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La consegna delle carte, presso la sede del Municipio 6, in viale Legioni Romane 54 – Milano, dovrà avvenire entro un massimo di 10 giorni solari dalla comunicazione dell'aggiudica e comunque non oltre il 15 novembre 2025.

ART. 3.2 EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

1. L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto all'art. 50 co.6 del d.lgs. 36/2023, previa verifica dei requisiti dell'affidatario salvo quanto disposto dall'art. 52, si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'Affidatario, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 5.1. In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che l'Operatore Economico deve immediatamente eseguire.
2. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'art. 17 commi 8 e 9 del d.lgs. 36/2023 l'affidatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP.

ART. 3.3 - VARIAZIONE DELL' ENTITA' DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte del RUP, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, così come previsto dall'art. 120 comma 9 del Codice, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Affidatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui all'articolo 5.1 dovrà essere adeguatamente integrata.

Milano



Comune
di Milano

ART. 3.4 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

- a. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. La sospensione è disposta dal RUP compilando apposito verbale sottoscritto dall'Affidatario ed inviato al RUP entro 5 giorni. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Affidatario, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali. All'Affidatario non è dovuto alcun compenso o indennizzo per la sospensione disposta in conformità a quanto sopradetto.
- b. Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Affidatario chiedere la risoluzione del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga alla risoluzione, l'Affidatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr. art. 121 comma 5 del D.lgs. 36/2023).

ART. 3.5 – REFERENTI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario dovrà indicare, prima dell'inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del proprio referente che dovrà essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione almeno dalle ore 09,00 alle 20,00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.

Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:

- partecipare ad incontri preventivi con il RUP per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività rispondendo della gestione;
- provvedere a comunicare al RUP tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
- presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività;

Milano



Comune
di Milano

L'Amministrazione indicherà il referente amministrativo che curerà la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate all'esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l'unica interfaccia amministrativa dell'Amministrazione nei confronti dell'Affidatario.

ART. 3.7 – PERSONALE

a. Obblighi dell'affidatario

L'Affidatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Affidatario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Affidatario la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Affidatario prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio delle stesse.

A garanzia dell'osservanza dei suddetti obblighi, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (art. 11 comma 6, d.lgs. 36/2023).

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 11 comma 6 del d.lgs. 36/2023).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 11 comma 6 del d.lgs. 36/2023.

Milano



Comune
di Milano

b. **Doveri del personale**

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto; pertanto, l'Affidatario dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.7 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

1. L'affidatario dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 119 comma 3 lett. a) del Codice).
2. Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. Le attività specifiche che possono essere affidate al lavoratore autonomo sono esclusivamente le attività secondarie, accessorie o sussidiarie.

ART. 3.8 – SICUREZZA

- a. L'Affidatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
- b. L'Affidatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. n. 81 del 9.04.2008).
Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione, è il Responsabile del Servizio di Protezione ubicato in Viale Tunisia n. 50 – 20124 MILANO (tel. 0248015228).
- c. In caso di esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'Affidatario si obbliga, ai sensi dell'art. 26. comma 2 lettera a) e b) e art. 26 comma 3 del d.lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato).

Milano



Comune
di Milano

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.9 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice a cui espressamente si rinvia.
È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

SEZIONE 4

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 ANTICIPAZIONE

1. Non è previsto alcun tipo di anticipazione dei pagamenti.

ART. 4.2– FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A – FATTURAZIONE

Il Comune di Milano corrisponderà l'importo di cui sopra contro fattura o nota di debito intestata Comune di Milano – Municipio 6, emessa in forma elettronica mediante S.D.I. e accettata se l'affidatario è in possesso di partita IVA, ovvero contro documento contabile non soggetto ad obbligo di fatturazione elettronica se l'affidatario è in possesso del solo codice fiscale; in entrambe i casi previa acquisizione dei seguenti documenti:

- Dichiarazione per la tracciabilità ai sensi art 3 della legge 136/ 2010.
- Relazione all'esito dell'iniziativa contenente tutto quanto utile per la valutazione della stessa.

Il DURC, ove necessari, sarà richiesto dal Municipio 6 all'ente preposto;

l'affidatario il quale non abbia dipendenti ne fa apposita dichiarazione separata all'atto della stipula del contratto. Il termine di liquidazione del pagamento da parte del Municipio 6, salvo ricevimento del DURC ove necessari, interverrà:

1. in caso di pagamento contro fattura, di norma entro 30 giorni decorrenti dalla data di accettazione della stessa, purché sia stata consegnata l'integrale documentazione di cui sopra (dichiarazione per la tracciabilità ai sensi dell'art. 3 della legge 136/ 2010 relazione sull'esito dell'iniziativa contenente tutto quanto utile per la valutazione della stessa).
2. in caso di pagamento contro documento non soggetto ad obbligo di fatturazione elettronica, di norma entro 30 giorni dalla data di protocollazione della integrale documentazione di cui sopra. (dichiarazione per la tracciabilità ai sensi dell'art. 3 della legge 136/ 2010 relazione sull'esito dell'iniziativa contenente tutto quanto utile per la valutazione

Milano

Comune
di Milano

della stessa). Il pagamento avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conto corrente intestato all'affidatario. In caso di documentazione fiscale che risulti carente o irregolare successivamente all'accettazione il termine di liquidazione e/o il pagamento verranno sospesi dalla data di contestazione dell'Amministrazione. L'Affidatario dovrà comprovare l'avvenuta comunicazione di cui all'art. 2.2 comma 6 in materia di whistleblowing, in mancanza della quale il pagamento rimarrà sospeso fino all'avvenuto adempimento di tale prescrizione. In caso di ritardo di pagamento il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 231 del 09/10/2002, come modificato dal D. Lgs. N. 192 del 09/11/2012.

B – PAGAMENTI

Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. Al termine dell'iniziativa, per poter procedere alla liquidazione del compenso previsto, il contraente è tenuto ad emettere fattura elettronica che dovrà essere intestata ed inviata a: "Comune di Milano –Municipio 6 – Viale Legioni Romane, 54 – 20147 Milano - P.I. 01199250158". Nella sezione 1.1.4 "Codice Destinatario" di ciascuna fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio O7G0DB che identifica il Municipio 6 dell'Area Municipi del Comune di Milano sull'indice delle Pubbliche Amministrazioni. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

1. Riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, PG contratto);
2. Nella sezione 1.2.6 "Riferimento Amministrazione" dovrà essere indicato il seguente codice identificativo dell'unità organizzativa competente per la gestione del contratto: 001060000199999, che identifica il Municipio 6;
3. Nella sezione 2.1.2.7 numero CIG (codice identificativo gara);
4. Importo contrattuale espresso in euro;
5. Eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di Legge;
6. Codice IBAN relativo al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente bancario o postale che, come da dichiarazione acquisita agli atti, è dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010);
7. inserire il provvedimento di approvazione della spesa: determinazione dirigenziale/delibera; La liquidazione potrà avvenire solo tramite ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico del contraente. Il pagamento della fattura/nota di debito o notula avrà luogo entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di protocollazione. In caso di rendicontazione irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'amministrazione. Le parti, derogando convenzionalmente al saggio degli interessi previsto dall' art. 5- comma 1 -del D. Lgs. 9.10.02 n. 231, stabiliscono che il tasso d'interesse, in caso di ritardato pagamento, sia pari al saggio di interesse legale previsto dall' art. 1284 del Codice civile. Il contraente al termine dell'iniziativa, per avere diritto al compenso, è tenuto a documentare di avere realizzato il servizio oggetto dell'affidamento.

Milano



Comune
di Milano

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

ART. 4.3 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

- a. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.lgs. 36/2023 è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Affidatario fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) punto 2 del D.lgs. 36/2023.
- b. Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) punti 1 e 2 del d.lgs. 36/2023 le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.lgs. 36/2023.
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs 159/2011. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
- c. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione, anche parziale, del contratto e/o l'utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
- d. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e art. 6 dell'all. 2.14 del D.Lgs. 36/2023.

SEZIONE 5

CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - AFFIDATARIO

L'Affidatario è tenuto a prestare una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione ai sensi dell'art.117 del D.lgs. 36/2023, in misura pari al 5% dell'importo contrattuale (art. 53 co.4, D. Lgs. 36/2023). E' facoltà dell'Operatore Economico richiedere l'esonero dalla costituzione della garanzia definitiva dietro un miglioramento del prezzo preventivato, pari al 0,50 per cento.



SEZIONE 6

NORME FINALI

ART. 6.1 - RISOLUZIONE

- Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122, comma 2, del D.lgs. 36/2023 l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 122, comma 1, del D.lgs. 36/2023.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.
- Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi: 1. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso; 2. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza; 3. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.8) 4. subappalto non autorizzato; 5. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136; 6. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali; 7. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito anche di una sola delle penali previste dal presente Capitolato; 8. mancata osservanza da parte del personale dell'Appaltatore del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano.
- In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
- Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora l'Affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Milano



Comune
di Milano

2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Affidatario.

ART. 6.3 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159, Codice delle leggi antimafia, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue: - prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione; - spese sostenute dall'Appaltatore; - valore dei materiali utili esistenti in magazzino - un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 6.4 - RESPONSABILITA'

L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo all'Affidatario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.5 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

Milano



Comune
di Milano

ART. 6.6 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.7 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 6.8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le prestazioni oggetto dell'appalto e la conseguente esecuzione delle attività contrattuali non comportano il trattamento di dati personali. Le parti, per i dati relativi ai propri rappresentanti, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, anche oralmente, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante "disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali" e dichiarano che i dati dei rappresentanti stessi vengono trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti connessi ai soli fini della gestione del rapporto contrattuale e dei relativi adempimenti.

IL DIRETTORE OPERATIVO AMBITO COORDINAMENTO 2
MUNICIPIO 6

Firmato digitalmente
Gabriella Della Valle

Data della sottoscrizione digitale

Firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'operatore economico